



Promemoria

sul

traffico di animali ad unghia fessa tenuti negli zoo

del 12 settembre 2011 (sostituisce il promemoria di giugno 2001)

I. Definizioni

1. Zoo: nella definizione di zoo rientrano in tale contesto le detenzioni professionali come ad esempio giardini zoologici, circhi, parchi safari, parchi di animali selvatici, piccoli zoo, esposizioni permanenti di animali e impianti analoghi secondo l'articolo 90 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1).
2. Animali ad unghia fessa: animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina compresi i bufali e i camelidi del nuovo mondo (lama, alpaca) nonché selvaggina dell'ordine degli artiodattili tenuta in parchi, ad eccezione degli animali da zoo secondo l'articolo 6 lettera t dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401).
3. Animali da zoo: gli animali ad unghia fessa tenuti negli zoo sono considerati in questo contesto animali da zoo.

II. Registrazione

4. Gli zoo in cui sono tenuti animali ad unghia fessa devono essere registrati come aziende detentrici di animali secondo l'articolo 7 OFE e ricevono un numero BDTA.

III. Identificazione

5. Gli animali ad unghia fessa tenuti negli zoo non devono essere identificati. In caso di un prelievo di campioni ordinato dalle autorità ufficiali, un'identificazione degli animali è necessaria.
6. Non appena gli animali ad unghia fessa tenuti in uno zoo vengono portati in un'azienda detentrici di animali ai sensi dell'articolo 7 OFE, il nuovo detentore di animali è responsabile dell'identificazione degli animali prima che questi ultimi lascino lo zoo.
7. I camelidi del nuovo mondo che vengono portati da uno zoo in un'azienda detentrici di animali ai sensi dell'articolo 7 OFE non devono essere identificati.

8. Gli animali ad unghia fessa che vengono portati da uno zoo direttamente in un'azienda di macellazione non devono essere identificati.

IV. Certificati di accompagnamento

9. Se gli animali ad unghia fessa vengono portati da uno zoo in un altro zoo, non deve essere rilasciato un certificato di accompagnamento.
10. Un certificato di accompagnamento deve essere rilasciato se gli animali ad unghia fessa vengono portati da un'azienda detentrica di animali ai sensi dell'articolo 7 OFE in uno zoo o da uno zoo in un'azienda detentrica di animali ai sensi dell'articolo 7 OFE.

V. Controllo dell'effettivo degli animali

11. Gli zoo devono tenere un registro di controllo degli effettivi conformemente all'articolo 93 capoverso 1 OPAn. Per gli animali ad unghia fessa, deve contenere le seguenti informazioni:
 - a. l'aumento dell'effettivo (data, nascita o provenienza, numero);
 - b. la diminuzione dell'effettivo (data, acquirente o morte, causa della morte se conosciuta, metodo di uccisione, numero).

Berna, 12 settembre 2011

UFFICIO FEDERALE DI VETERINARIA